

STATUTO dell'Associazione di Volontariato "A.O.V.A.M. - ODV"
--- **"Associazione Oncologica e del Volontariato per l'Alta** ---
----- **Valmarecchia** -----
----- **A.O.V.A.M. - ODV"** -----

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede -----

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo settore), una Associazione di Volontariato avente la seguente denominazione: "Associazione Oncologica e del Volontariato per l'Alta Valmarecchia A.O.V.A.M.

- ODV" con sede legale nel Comune di Novafeltria, operante senza fini di lucro. -----

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata. -----

Art. 2 -Scopi e attività -----

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5 comma 1: -----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; -----

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di: -

- promuovere e favorire l'assistenza ed il sostegno di malati oncologici e di persone con disabilità, nonché l'istruzione e l'educazione anche delle loro famiglie circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche in relazione alle relative patologie, erogando a tal fine anche appositi servizi informativi; -----
- realizzare trasporto sociale a favore di persone con scarsa mobilità, disabilità e malati; -----
- sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti; -----
- aiutare le famiglie ad affrontare e a risolvere i problemi legali alla gestione quotidiana della malattia; -----
- contribuire alla sensibilizzazione ed al sostegno di progetti di ricerca; -----
- promuovere ed attivare iniziative di informazione e educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole; -----
- compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla

legge in caso di persona -----
giuridica; -----

- per recesso; -----
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi -----
oppure trascorsi due mesi dal sollecito; -----
- per esclusione: -----
o per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e -----
deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. -----

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento in forma scritta indirizzata alla sede dell'associazione o a mezzo PEC. Il ricorso sarà posto all'ordine del giorno alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione. -----

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati. -----

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. -----

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci -----

I soci hanno diritto a: -----

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; -----
- godere dell'elettorato attivo e passivo; i soci minorenni potranno partecipare alle votazioni in -----
assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî; -----
- di esaminare i libri sociali di cui all'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, previa richiesta scritta da inviare a mezzo raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata) o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento rivolta al Organo Amministrativo. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta il Organo Amministrativo provvederà a comunicare a mezzo raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata) o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento agli associati richiedenti l'esame, la data e l'ora prevista per l'esame dei libri sociali che avverrà presso la

sede dell'Associazione alla presenza di persona/e indicate dal
Organo Amministrato -----

- esprimere il proprio voto in assemblea, ciascun associato ha
diritto ad un voto. -----

I soci sono obbligati a: -----

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le
deliberazioni legalmente adottate -----
dagli organi associativi; -----
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di -----
lucro, anche indiretto; -----
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto
con gli scopi e le regole -----
dell'Associazione; -----
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo; -----
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento
degli scopi statuari -----
secondo gli indirizzi degli organi direttivi. -----

Art. 6 - Organi dell'Associazione -----

Sono Organi dell'Associazione: -----

- l'Assemblea dei soci; -----
- l'Organo di Amministrazione; -----
- il Presidente; -----
- l'Organo di Revisione legale dei conti; -----
- l'Organo di Controllo. -----

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo
di Controllo, se previsto, non può essere attribuito alcun compenso,
salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. -----

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun
modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di
partecipazione all'elettorato attivo e passivo. -----

Art. 7 -L'Assemblea -----

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo
deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e
straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e
all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di
Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno
tre mesi nel libro soci ed in regola con il versamento delle quote
associative. -----

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro
associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di
2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di

Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati. -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da inviarsi a ciascun associato almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. -----

L'Assemblea ordinaria: -----

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali; -----
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio; -----
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di -----
responsabilità nei loro confronti; -----
- delibera sull'esclusione degli associati; -----
- approva eventuali regolamenti; -----
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale; -----
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati; -----
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione ; -----
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale; -----
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali -----
- individua le attività diverse di cui all'ultimo comma dell'art. 2 che precede. -----

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. -----

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro

responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto. -----

Art. 8 - L'Organo di Amministrazione -----

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a 9, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per quattro anni. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati. -----

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione. -----

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea d provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione: -----

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario; -----
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; -----
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; -----
- predispone il bilancio; -----
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati; -----
- predispone l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti -----
all'Assemblea dei soci;

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice- Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. -----

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta in forma cartacea o informatica da inviarsi cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i membri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. -----

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato

preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. -----

Art. 9 - Il Presidente -----

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato. -----

Art. 10 - L'Organo di Revisione legale dei conti -----

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dell'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ha funzioni di controllo amministrativo. L'Organo di Revisione legale dei conti resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. L'Organo di Revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. -----

Art. 11 - Organo di Controllo -----

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs 117/2017. L'Organo di Controllo, se nominato: -----

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta -----
amministrazione; -----
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; -----
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; -----
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; -----
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio -----
sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in

composizione collegiale da tre membri. -----

L'Organo di controllo resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. ---

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

Art. 12 - Patrimonio -----

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Si compone di: -----

a) un Fondo di Dotazione (di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero)), che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. -----

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica; --

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni. -

Art. 13 - Risorse economiche -----

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati; -----
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarì; --
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; ----
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; -----
6. entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017; -----
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi; -----
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, ----- sottoscrizioni anche a premi); -----
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. -----

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della

normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni antecedenti la data prevista per l'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione. -----

Art. 14 – Volontari -----

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. -----

Art. 15 -Assicurazione dei volontari -----

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017. -----

Art. 16 - Scioglimento -----

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017. ----

Art. 17 - Rinvio -----

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia. -----

F.ti: -----

TRIANI ODDO -----

GIORGIA DONDI sigillo. -----